

Repertorio n. 16.262

Raccolta n. 12.324

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

Il due luglio duemilaventisei

--- 02 luglio 2026 ---

In Coriano alla via Chiesa n. 1, ove espressamente richiesto-
mi, alle ore 12 e 36 minuti.

Innanzitutto a me FRANCESCO d'AVOSSA, Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, residente in Cesena con studio alla Contrada Uberti n. 20

SI E' RIUNITA L'ASSEMBLEA DELLA

"LA PICCOLA FAMIGLIA APS"

associazione di diritto privato, con sede legale in Coriano attualmente alla via Chiesa n. 1, codice fiscale 91070430409, costituita con atto ricevuto dal Notaio Mario Tabacchi in Rimini in data 4 dicembre 2000 rep. 36304/10083, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

--- 1) Presentazione ed approvazione dello statuto dell'associazione per disposizioni non conformi alla normativa vigente, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione "LA PICCOLA FAMIGLIA APS" al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) nella sezione Associazioni di Promozione Sociale (APS) con conferimento di mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti.

E' PRESENTE

--- Don Lanfranco BELLAVISTA, cittadino italiano e sacerdote, nato a Savignano sul Rubicone in data 15 gennaio 1947, residente in Coriano alla via Chiesa n. 3, codice fiscale: BLL LFR 47A15 I472M, in qualità di presidente pro tempore del Consiglio Direttivo dell'Associazione, a questo atto legittimato in virtù dei poteri a lui derivanti dallo Statuto sociale vigente.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale, qualità e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 12.10 dello Statuto Sociale vigente, lo stesso Don Lanfranco BELLAVISTA, il quale, nell'assunta veste,

CONSTATATO

--- che questa Assemblea è stata regolarmente convocata a termini di Statuto e che la relativa documentazione è stata acquisita e conservata negli atti dell'associazione sotto la responsabilità dello stesso Presidente;

--- che l'assemblea è regolarmente costituita per discutere e deliberare validamente sui punti all'ordine del giorno in quanto su un numero di 30 associati aventi diritto di voto sono presenti, in proprio o per delega, numero 22 associati, così come risulta dal foglio delle presenze verificato e sottoscritto dal presidente dell'assemblea;

Registrato a Cesena
in data 03/07/2026
al n. 5283
Serie 1T



--- che le deleghe, per le quali si è proceduto al controllo di legalità da parte del Presidente, si conservano agli atti dell'Associazione;
--- che tutti gli associati intervenuti a norma dello Statuto Sociale sono in regola con i versamenti delle rispettive quote associative;
--- che si è accertata l'identità personale e la legittimazione di tutti i presenti;
--- che per l'ufficio di presidenza del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente, signor Bellavista Lanfranco, Bastoni Paola, Tosi Cesare, Bastoni Elisa;
--- che come consentito per legge non sussiste alcun Organo di Revisione o Controllo;
il tutto come risulta dal foglio presenze allegato al presente atto sotto la lettera "A";

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita ai sensi dell'articolo 12 del vigente Statuto ed atta a deliberare sull'ordine del giorno quest'Assemblea essendo presenti tanti associati rappresentanti il 73,33% dei membri dell'Associazione, ed apre quindi la discussione sull'unico punto posto all'ordine del giorno.

Nessuno dei presenti si oppone alla trattazione e votazione, dichiarandosi tutti edotti del merito degli argomenti da discutere.

Il Presidente trattando il primo argomento posto all'ordine del giorno, espone all'assemblea che al fine dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) nella sezione Associazioni di Promozione Sociale (APS) l'associazione ha approvato il nuovo testo dello statuto con verbale di assemblea straordinaria del 24/03/2026 con atto a rogito del notaio Francesco d'Avossa in Cesena, repertorio 15.938, raccolta 12.088.

Durante il procedimento di trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore lo stesso, in sede di verifica dei requisiti per l'iscrizione, ha tuttavia ritenuto che alcune disposizioni dello statuto come approvato confliggano con i dettami del D. Lgs 117/2017 ed ha pertanto richiesto modifiche allo Statuto dell'associazione al fine dell'iscrizione.

Illustra ogni singola osservazione pervenuta e le modifiche proposte al fine di ottemperare a quanto richiesto e perfezionare la procedura di iscrizione, dando estesa lettura del nuovo testo dello Statuto, di cui propone espressamente l'adozione, composto in tutto da numero 23 articoli così titolati:

Art. 1. Costituzione

Art. 2. Sede e durata

Art. 3 Oggetto

Art. 4 Finalità e attività

Art. 5. Patrimonio ed entrate dell'Associazione



Art. 6. Avanzi di gestione
Art. 7. I beni
Art. 8. Contributi
Art. 9. Erogazione, donazioni e lasciti
Art. 10. Associati
Art. 11 Organi dell'Associazione
Art. 12 Assemblea
Art. 13 Consiglio direttivo
Art. 14 Organo di controllo e Organo di revisione
Art. 15 Libri dell'Associazione
Art. 16 Il Bilancio
Art. 17 Volontariato e lavoro nell'Associazione
Art. 18 Responsabilità violazioni amministrative
Art. 19 Regolamenti
Art. 20 Scioglimento e devoluzione del Patrimonio
Art. 21 Controversie
Art. 22 Foro Competente
Art. 23 Legge applicabile

Il presidente precisa all'assemblea che la riestensione dell'articolato statutario ed il suo aggiornamento e coordinamento integrale rispetto alle modifiche richieste dal RUNTS rende opportuno un unico voto contestuale sull'intero nuovo testo proposto in quanto le modifiche ai singoli articoli già esistenti nel vecchio statuto e gli articoli introdotti ex novo simul stabunt simul cadent.

Chiusa la discussione, l'assemblea dei soci, udita la relazione del presidente, dopo ampia discussione che prende in esame il contenuto dei principali articoli del nuovo Statuto,

DELIBERA CON UN QUORUM DEL 73,33% PER ALZATA DI MANO

= I =

di modificare in conseguenza lo Statuto sociale vigente così come proposto ed illustrato all'Assemblea dal presidente e di conferire allo stesso Presidente i più ampi poteri per l'attuazione delle delibere testé assunte di fronte a qualsiasi ufficio pubblico e pubblica amministrazione competente. Il presidente mi consegna la versione aggiornata dello statuto, composto in tutto da numero 23 articoli, che al presente atto si allega sotto la lettera "B";

= II =

di conferire mandato al Presidente dell'Organo di Amministrazione - rectius del Consiglio Direttivo - per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri, affinché, da solo e senza necessità di ulteriori autorizzazioni, delibere o ratifiche, possa apportare al presente atto e all'allegato statuto ogni non sostanziale aggiunta, modifica, precisazione o soppressione che potesse essere richiesta da chi di competenza e dia corso a tutte le formalità ed agli adempimenti conseguenti ed inerenti alle assunte deliberazioni, con ogni facoltà occorrente per la stipulazione di ogni atto relativo ed esecutivo anche in ordine alla formalizzazione di quanto in



oggetto, alla produzione di ogni eventuale documento richiesto ed alla cura di tutte le pratiche occorrenti per il buon fine dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quale Associazione di Promozione Sociale, con ogni inerente potere e facoltà, compresi quelli di depositare presso il notaio incaricato tutta la documentazione necessaria, senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

Null'altro essendovi da deliberare, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni mediante controprova per alzata di mano dalla quale risulta che non vi sono soci contrari né astenuti, ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12 e 58 minuti.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di Registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del medesimo D.Lgs. 117/2017.

La parte mi dispensa dalla lettura e visione degli allegati dichiarandomi di averne esatta e diretta conoscenza.

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto con mezzi informatici da persona di mia fiducia su due fogli per otto facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 12 e 59 minuti.

F.to Bellavista Lanfranco

F.to Francesco d'Avossa Notaio (SIGILLO)

ELENCO SOCI ASSOCIAZIONE LA PICCOLA FAMIGLIA APS AL 02/07/2026

	Cognome e nome	Nato il	Luogo	C.F.	Firma
1	Alasia Augusta	17/03/1972	Savignano S/R (FC)	LSAGST72C671472G	
2	Afasia Silvana	18/11/1964	Sornmariva del Bosco (CN)	LSASVN64S581822X	<i>Alone Alene</i>
3	Amaranti Daniela	16/08/1976	Rimini (RN)	MRNDNL76M56H294Y	
4	Ansaloni Franca	15/09/1958	Savignano SIR (FC)	NSLFNC58P551472K	<i>Ansaloni Franca</i>
5	Bagnolini Susanna	31/12/1961	Cesena (FC)	BGNSNN61T71C573N	<i>Bagnolini Susanna</i>
6	Bastoni Elisa	31/08/1962	Ravenna (RA)	BSTLSE62M71 HI 991	<i>Bastoni Elisa</i>
7	Bastoni Maria Elena	21/04/1962	Savignano S/R (FC)	BSTMLN62D611472Q	
8	Bastoni Paola	28/10/1952	Cesena (FC)	BSTPLA52R68C573Y	<i>Paola Bastoni</i>
9	Bellavista Lanfranco	15/01/1947	Savignano S/R (FC)	BLLFR47A151472M	<i>x Bellavista Lanfranco</i>
10	Bianchi Roberta	25/09/1967	Rimini (RN)	BNCRR767P65H294G	<i>Bianchi Roberta</i>
11	Bisi Patricia	06/09/1974	Bad Pymont (D)	BSIPRC74P46ZI 120	<i>Bisi Patricia</i>
12	Casadei Michela	28/06/1975	Ravenna (RA)	CSDMHL75H68H199P	
13	Chiarabini Parizia	20/09/1974	Rimini (RN)	CHRPZ74P60H294Z	<i>Chiarabini Parizia</i>
14	Concetti Stefania	07/11/1967	Snn Benedetto del Tronto (AP)	CNCSFN67S42H769F	<i>Concetti Stefania</i>

x Bellavista Lanfranco

ALLEGATO "A"

REP N. 16.262/12.324

15	Gabrielli Cristina	14/10/1976	Rimini (RN)	GBRCST76RS4H294C	Leon Crin
16	Giorni Eleonora	03/05/1974	Rimini (RN)	GRNLNR74E43H294P	Eleonora
17	Guerra Letizia	21/06/1977	Rimini (RN)	GRRLTZ77H61H294L	Letizia
18	Mussoni Micaela	08/07/1974	Rimini (RN)	MSSMCL74L48H294Y	Micaela Mussoni
19	Pecci Antonella	IO/P/1967	Rimini (RN)	PCCNNL67T50H294W	Pecci Antonella
20	Piccolo Maria	17/02/1954	Gorgo al Monticano (TV)	PCCMRA54B57E092K	
21	Puiatti Antonella	25/07/1972	Padova (PD)	PTTNL72L65G224O	
22	Ricuputi Patrizia	17/01/1959	Savignano SIR (FC)	RCPPRZ59A571472F	Ricuputi Patrizia
23	Sagarì Silvana	11/01/1958	Tortora (CS)	SGRSVN58A51L305V	Sagarì Silvana
24	Sandroni Francesco	16/11/1972	Rimini (RN)	SNDENC72S16H294G	
25	Scoglio .Serena	01/12/1971	Rimini (RN)	SCGSRN71T41H294E	Scoglio Serena
26	Stefanelli Ottavio	19/07/1951	Bologna (BO)	STFTTV51LJ9A944Q	Stefanelli Ottavio
27	Tosi Cesare	29/08/1963	Savignano SIR (FC)	TSQCSR63M291472G	Tosi Cesare
28	Vaccarini Gioncchino Maria	14/03/1960	Rimini (RN)	VCCGCH60C14H294R	Vaccarini Gioncchino Maria
29	Zammarchi Danilo	16/06/1963	Santarcangelo di Rom. (RN)	ZMMDNL63H161304O	Zi Danilo
30	Zavatta Roberto	11/08/1959	Rimini (RN)	ZVTRRT59MI IH294R	

8 Bellavista San Francesco

STATUTO
ASSOCIAZIONE "LA PICCOLA FAMIGLIA APS"

Art. 1. Costituzione

1.1 E' costituita, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dagli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il "Codice", avente denominazione "La Piccola Famiglia Associazione di Promozione Sociale", in breve denominabile anche come "La Piccola Famiglia APS".

1.2 A seguito dell'iscrizione nella sezione APS del Registro Unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo APS.

Art. 2. Sede e durata

2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Coriano, Via Chiesa 1. Con apposita delibera degli organi competenti potrà istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

L'Associazione può collegarsi, confederarsi, affiliarsi ad altre associazioni nazionali o internazionali che abbiano scopi uguali o analoghi.

2.3 L'Associazione ha durata fino al 31.12.2050.

Tale termine può essere tacitamente prorogato di anno in anno se non verrà disposto lo scioglimento con delibera dell'assemblea anche prima della scadenza.

Art. 3 Oggetto

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo come definito all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore commi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

Allegato "B"
Rep. N.
16.262/12.324

generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.2 L'Associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

3.3 L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, una delle seguenti attività:

- esclusivamente finalità di solidarietà sociale in generale ed in particolare nei settori dell'handicap, dei soggetti disabili, dell'immigrazione, della prostituzione, del disagio minorile e dell'aiuto familiare;

- sostegno a distanza, beneficenza sia in Italia che all'estero destinata a tutte le situazioni che riterrà di particolare interesse per il raggiungimento degli scopi associativi; l'intervento mediante acquisto ovvero costruzione, sia in Italia che all'estero di strutture residenziali ovvero diurne destinate all'ospitalità e ricovero delle persone in grave situazione di disagio; interventi di risanamento di ambienti insalubri destinati ad abitazione di soggetti che versano in particolare situazione di disagio e povertà;

- educazione e istruzione nell'eccezione più ampia del termine, ed in particolare tesa all'integrazione dei soggetti

all'interno della comunità in cui vivono;

- assistenza sociale e socio-sanitaria anche in collaborazione con strutture accreditate per lo svolgimento di tale servizio secondo le normative dello Stato.

Art. 4 Finalità e attività

4.1 Lo scopo dell'Associazione è perseguito, a titolo esemplificativo, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- Favorire l'integrazione dei soggetti sopra indicati nel contesto sociale;

- Operare in difesa dei loro diritti, nella tutela della dignità e qualità della vita;

- Promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro;

- Operare in sinergia alle pubbliche amministrazioni, agli enti componenti per realizzare servizi di assistenza in qualunque forma anche di sola partecipazione a titolo di volontariato;

- Accrescere la disponibilità di collaborazione della comunità sociale verso il nucleo familiare al fine di sollecitare ogni forma di solidarietà in suo favore;

- Accogliere le persone che versano in grave stato di disagio presso le strutture della comunità organizzate sia in Italia che all'estero;

- Progettare e realizzare anche in collaborazione con altre strutture e enti programmi di reinserimento sociale;

- Diffondere l'apprendimento e la conoscenza della cultura dell'impegno solidale nel campo delle leggi, della sanità, dell'educazione e del lavoro a tutte le fasce deboli della società.

4.2 L'Associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per le attività nel campo socio-assistenziale-sanitario, educativo, ludico-ricreativo e formativo.

4.3 L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice, tra cui in particolare le seguenti:

a. Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e pri-

vati;

b. Stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c. Compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d. Esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione;

e. Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;

f. Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra;

g. Gestire spazi propri, interni e/o esterni (es.: spiaggia, colonia estiva), anche a pagamento a favore delle diversamente abili;

h. Istituire bancarelle per la vendita di prodotti artigianali realizzati da persone diversamente abili.

Art. 5. Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Dalle quote versate dagli aderenti;
- Dai beni mobili e immobili e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenute all'Associazione;
- Da ogni altro incremento derivante dalle attività economiche, finanziarie e patrimoniali svolte direttamente ed indirettamente dall'Associazione.

Art. 6. Avanzi di gestione

6.1 Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione, anche se provvisoriamente accantonati nelle riserve, saranno impiegati esclusivamente per il perseguimento delle attività istituzionali.

6.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Art. 7. I beni

I beni dell'Associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 8. Contributi

Sono considerati contributi:

- a) Le quote e i contributi versati dagli associati sia al momento dell'associazione che in occasione del rinnovo annuale;
- b) I contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- c) Gli apporti erogati da pubbliche amministrazioni;
- d) Le entrate e i proventi relativi allo svolgimento delle attività di interesse generale;
- e) Le entrate e i proventi relativi allo svolgimento delle attività diverse;
- f) Le entrate e i proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi della normativa vigente.

Art. 9. Erogazione, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali *mortis causa* e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'ente.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 10. Associati

10.1 L'associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale. Il numero degli associati è illimitato. L'associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di associato ogni soggetto, persona fisica o giuridica a mezzo dei rappresentanti legali e comunque esclusivamente enti senza scopo di lucro e purchè il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell'associazione nonché la normativa applicabile. L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Organo Direttivo con apposito regolamento potrà meglio precisare e definire i requisiti e la procedura di ammissione secondo criteri non discriminatori.

10.2 L'adesione all'Associazione comporta per l'associato avente maggiore età il diritto di voto nell'assemblea. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è eser-

citato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

10.3 Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa al momento dell'adesione all'Associazione e al versamento della quota annua secondo gli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

10.4 Gli associati hanno inoltre il diritto:

- di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo statuto;

- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.

10.5 Gli aderenti devono svolgere l'attività in favore dell'Associazione a titolo gratuito e senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

10.6 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Costituisce volontà di recesso altresì il mancato pagamento della quota associativa per una intera annualità.

10.7 In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo con provvedimento motivato.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

L'aderente escluso ha diritto di ricorrere all'assemblea entro 30 giorno dal ricevimento del provvedimento di esclusione.

Art. 11 Organi dell'Associazione

11.1 Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo e l'Organo di revisione.

11.2 I compensi agli organi dell'Associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti. Dalla nomina a Presidente, Vice -Presidente, Consigliere o comunque a membro del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

All'Organo di controllo e all'Organo di revisione i compensi individuali devono essere proporzionati all'attività svolta,

alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti ai membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

11.3 Gli organi dell'Associazione, anche se scaduti, restano in carico fino al subentro dei nuovi eletti.

Art. 12 Assemblea

12.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione maggiorenni e minorenni (questi ultimi tramite i propri legali rappresentanti) aventi diritto al voto.

12.2 Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta. Ciascun socio può ricevere una sola delega.

E' consentito lo svolgimento dell'assemblea in videoconferenza mediate l'utilizzo di strumenti che assicurino la partecipazione e la votazione anche agli associati che siano all'estero per lo svolgimento di compiti assegnati nell'ambito degli scopi sociali.

12.3 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio;

essa inoltre:

- Provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- L'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di Legge previste, ai sensi dell'Art. 14 del Codice;
- Delibera sulle modifiche al presente statuto;
- Delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

12.4 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile e salve le previsioni specifiche di Legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in sede di assemblea ordinaria e per le materie ivi trattate a maggioranza di voti più uno degli associati presenti o rappresentati.

12.5 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

12.6 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata, con le modalità qui di seguito riportate, con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati con raccomandata a mano (con firma di ricevuta) o inviata con posta elettronica fornita dagli stessi all'atto dell'adesione all'Associazione o successivamente comunicata, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto, gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica e non sono raggiungibili con la raccomandata a mano, la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

12.7 L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti.

In seconda convocazione l'assemblea in sede ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio.

L'assemblea in sede straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno degli aderenti.

12.8 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del Codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare la modifica dello statuto è necessaria sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno i due terzi degli aderenti all'associazione.

In ogni altro caso l'assemblea in sede straordinaria delibera con la maggioranza più uno dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Le votazioni saranno effettuate per alzata di mano.

Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

12.9 Le deliberazioni prese in conformità alla Legge ed allo Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

12.10 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

12.11 Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

Art. 13 Consiglio direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno

tre consiglieri. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti. In caso di parità la delibera si intenderà respinta.

13.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti; esso può essere revocato dall'Assemblea solo con la maggioranza dei 3/5 degli iscritti nel libro soci, salve le competenze inderogabili dell'assemblea.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti.

In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.

13.3 Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta di voti.

13.4 Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il presidente può attribuire per singoli affari la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale senza che questo possa mai comportare devoluzione generale del potere di amministrazione a terzi estranei e dunque elusione del principio di elettività delle cariche sociali.

13.5 Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce, l'attività compiuta per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

13.6 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

13.7 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli da idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla Legge.

Art. 14 Organo di controllo e Organo di revisione

14.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

14.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'Art. 2399 del Codice Civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

14.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per Legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla Legge e alla prassi prevista in materia.

14.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

14.6 La carica di organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

14.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'Assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 15 Libri dell'Associazione

15.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro dei soci dell'Associazione.

15.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, nel rispetto e con le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo o dai Regolamenti adottati dall'Ente, in ogni caso sotto cura ed obbligo del Consiglio Direttivo che dovrà consentire l'esame entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta formale dell'aderente inviata al Consiglio Direttivo con raccomandata a.r..

Art. 16 Il Bilancio

16.1 Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 01/01 al 31/12 di ciascun anno.

Il bilancio è elaborato dal Consiglio Direttivo e depositato presso la sede dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarlo. Copia del bilancio può essere chiesta da tutti gli aderenti.

Il bilancio è approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

16.2 Il bilancio è redatto nel rispetto delle modalità previ-

ste dall'articolo 13 del Codice.

16.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

Art. 17 Volontariato e lavoro nell'Associazione

17.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e nei termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D.Lgs. 117/2017.

17.2 L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di Legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 del Codice.

17.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge ed in particolare dall'art.8 del Codice.

Art. 18 Responsabilità violazioni amministrative

18.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Associazione si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

18.2 L'Associazione si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

18.3 Tale assunzione verrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Associazione abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Associazione, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

18.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

18.5 L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 19 Regolamenti

19.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua elaborazione.

Art. 20 Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

20.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da

un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

20.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare a predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità del parere sono nulli.

Art. 21 Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. N. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha la sede legale in quel momento l'Associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Rimini

Art. 22 Foro Competente

22.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Rimini.

22.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la Legge italiana.

Art. 23 Legge applicabile

23.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applicano le norme del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice Civile.

F.to Bellavista Lanfranco

F.to Francesco d'Avossa Notaio (SIGILLO)

Io sottoscritto Avv. Francesco d'Avossa, Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, residente in Cesena con studio alla Via Uberti n. 20, attesto che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Firmato digitalmente: Francesco d'Avossa Notaio



Firmato digitalmente da
FRANCESCO D'AVOSSA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
FORLÌ:80005580404